

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

##### **Art. 1 - Costituzione**

1. Ai sensi degli art. 113, 113 bis e 115 del TUEL di cui al D.lgs 18/08/2000 n° 267, così come modificato dalla L. 28/12/2001 n° 448, è costituita, dalla trasformazione dell'Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana del Comune di Taranto denominata AMIU, la società per azioni denominata **"AMIU S.p.A. - Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A.**

##### **Art. 2 - Sede**

1. La società ha sede in Taranto all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. Att. c.c. nei modi di legge potranno istituirsi uffici, filiali, rappresentanze, sedi secondarie e agenzie anche altrove. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è di competenza dell' Organo Amministrativo.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei Soci; è onere del Socio comunicare per iscritto il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del

domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Il trasferimento dalla sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo, fermi gli incombeni relativi alle comunicazioni conseguenti agli uffici competenti.

### **Art. 3 - Oggetto**

**1. La società ha quale finalità la esecuzione di servizi pubblici e privati.**

A) Progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi inerenti il sistema integrato dei rifiuti, nello specifico:

- Gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, speciale assimilato, industriale, speciale, sanitario, pericoloso, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento;
- Gestione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti;
- Gestione di impianti di compostaggio;
- Gestione di impianti di trattamento di materiale proveniente da raccolta differenziata;
- Commercializzazione delle risorse ottenute nell'esercizio della gestione economica dei rifiuti e ogni altra attività e

servizio di pulizie e igiene delle aree urbane, ambientali ed immobili;

- Attività di accertamento, liquidazione, riscossione della tariffa e attività preordinate, connesse o complementari;

- Attività di pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private;

- Attività di bonifica di beni contenenti amianto e trasporto di materiali contenenti amianto;

- . Attività di caratterizzazione e bonifica siti contaminati;

- . Bonifiche ambientali, marine e costiere;

- Attività di autotrasporto di rifiuti e di merci per conto di terzi;

- Attività di autotrasporto di rifiuti e di merci per conto proprio; attività di autotrasporto di acque reflue e potabili;

- . Attività di autotrasporto di persone per conto proprio e conto terzi;

- . Attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione di rifiuti stessi;

B) Progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione di altri servizi, nello specifico:

- Attività di autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica;

- Gestione dei servizi di manutenzione del patrimonio pubblico, immobili pubblici e in uso al pubblico, manutenzione strade e arredo urbano in genere;
- Manutenzione del verde;
- Sanificazione del territorio;
- Manutenzione immobili;
- Realizzazione impianti ai sensi della L.37/2008;
- Gestione e realizzazione di altre reti e/o impianti per servizi pubblici locali a rilevanza industriale;
- Progettazione, realizzazione e gestione di impianti eolici, fotovoltaici e di produzione di energie alternative.
- Gestione degli impianti sportivi e delle attività ad essi collegate, ovvero di tipo ricreativo e culturale, nonché attività di promozione dello sport e del tempo libero;
- Gestione servizi cimiteriali;
- Gestione di forno crematorio;

**2. la Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il raggiungimento delle finalità sopra descritte potrà espletare i servizi di seguito indicati:**

- servizio di raccolta, trasporto, trattamento, gestione, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, degli assimilabili agli urbani e degli speciali;

- servizio di raccolta rifiuti domestici ingombranti;
- servizi o di raccolta differenziata del rifiuti urbani utili e loro conseguente trasformazione e commercializzazione;
- servizio di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento di rifiuto industriale, speciale, sanitario, pericoloso;
- servizio raccolta, trasporto ed incenerimento di rifiuti speciali ospedalieri, dei rifiuti pericolosi provenienti dai laboratori chimici, medico dentistici, radiografici, fotografici, nonché dagli uffici giudiziari, comunali ed altri esistenti nel territorio;
- servizio di raccolta siringhe usate;
- servizio di spazzamento manuale, meccanico e lavaggio stradale;
- servizio di raccolta di carcasse di animali;
- servizio di sgombero neve;
- servizio di pulizia delle coste e delle spiagge;
- servizio di pulizia e lavaggio aree stradali e pedonali;
- servizi di disostruzione e smaltimento reflui civili e industriali in impianti autorizzati;
- gestione discariche di inerti;
- gestione e costruzione W.C. fissi e mobili;
- servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e

sanificazione;

- servizio di accertamento, prevenzione e contestazione in materia di violazioni delle norme legislative e regolamentari inerenti la pulizia del territorio;

- manutenzione del verde, diserbo, potatura, trattamento chimico e realizzazione di nuovi impianti;

- manutenzione di immobili;

- cancellazione scritte murarie;

- pulizia manutenzione e conduzione fontane;

- servizio di colmatare buche stradali;

- servizio di pulizia delle caditoie delle acque piovane;

- manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

- manutenzione reti semaforiche;

- servizi di guardiania e/o custodia;

- gestione delle attività culturali, musicali e di assistenza sociale;

- gestione di impianti sportivi;

- servizio di controllo e verifica impianti termici;

- gestione e manutenzione della pubblica illuminazione;

- gestione del servizio di parcheggio e sosta pubblica;

- service per manifestazioni e gestione di strutture -

congressuali;

- servizio di facchinaggio, trasporto in genere e traslochi;
- servizi di inumazione e esumazione, tumulazione ed estumulazione, traslazione, apertura, chiusura e vigilanza dei cimiteri;
- gestione di impianto di incenerimento cimiteriale.
- servizi di trasporto scolastico.

**3. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere, direttamente o tramite convenzioni, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.**

I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la società e gli Enti Locali sono regolate da apposite convenzioni di affidamento dei servizi.

La società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti, in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari senza il previo consenso della presente società.

La società potrà anche entrare in associazione di impresa, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziarie, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali o personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali.

L'attività finanziaria non potrà essere svolta nei confronti del pubblico a norma dell'art 106 del d. lgs. n. 385 del 1993.

La società potrà svolgere la propria attività sia in forma diretta che indiretta, sia in Italia che all'estero.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto alla legge in materia nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

#### **Art. 4 - Durata**

1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2080 salvo proroga o anticipato scioglimento dell'Assemblea



dei soci o cause di legge ex articolo 2484 Codice Civile.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di euro 23.273.445,00 (ventitremilioniduecentosettantatremilaquattrocentoquarantacinque) diviso in numero 4.654.689 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,00 (Euro cinque/00) cadauna.

2. I conferimenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, possono essere costituiti da beni diversi dal denaro e da crediti.

3. Le azioni della società sono distinte nella categoria "A" (azioni ordinarie) e nelle categorie "B" e "C" (azioni privilegiate), così attribuite:

a. Gruppo "A": vi appartengono le azioni che possono essere possedute unicamente dal Comune di Taranto e da altri Enti territoriali e, nella loro totalità, devono sempre rappresentare la maggioranza del capitale sociale.

b. Gruppo "B": vi appartengono le azioni riservate a persone giuridiche, operatori privati ed aziende di enti pubblici e/o enti finanziari e/o istituti di credito, particolarmente interessati al settore dello smaltimento dei rifiuti.

c. Gruppo "C": vi appartengono azioni destinate a forme di azionariato diffuse rese disponibili per i dipendenti dell'azienda.

L'emissione di azioni del Gruppo "C" spetta all'Assemblea Straordinaria dei soci, che stabilisce la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

Le azioni del Gruppo "C" non possono rappresentare più del 3% del capitale sociale ed in ogni caso i loro possessori non hanno diritto di voto in Assemblea ordinaria.

4. In sede di costituzione della società sono ammesse esclusivamente azioni appartenenti al Gruppo "A".

5. L'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 5 R.D. 29/03/1942 n° 239, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi, e pertanto lo stato di soci possa risultare unicamente dai libri sociali. La Società non ha comunque l'obbligo di emettere detti titoli, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati dall'Amministratore Unico o da due amministratori, tra i quali il Presidente. In tal caso la qualifica di azionista viene unicamente acquistata con l'iscrizione nel libro dei soci. Per il fabbisogno finanziario

della Società, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sotto l'osservanza delle normative tempo per tempo vigenti;

6. La quota di partecipazione del socio Comune di Taranto non potrà in ogni caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni che porti la partecipazione del Comune di Taranto al di sotto di tale limite;

7. Sia in sede di costituzione della Società, sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342 comma I del Codice Civile sulla necessità di eseguire conferimenti in denaro. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con l'annullamento delle azioni, ai sensi dell'art. 2343 comma 4 del Codice Civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni. E' fatto salvo quanto disposto al comma 5 del presente articolo;

8. in sede di aumento a pagamento del capitale sociale gli

azionisti hanno diritto di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione di aumento del capitale medesimo;

9. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale, approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441, comma 5, del codice civile;

10. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla richiesta dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non minore di 60 giorni, o in alternativa con invio di lettera raccomandata A/R con identico preavviso. A carico degli azionisti in ritardo con i versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di tre punti percentuali. Inoltre la società potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

11. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti

di opzione sulle emittente azioni in caso di aumento del capitale sociale, gli altri soci hanno diritto di prelazione. Il socio pertanto dovrà previamente, con raccomandata A/R, informarne il Presidente del Consiglio d'Amministrazione specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute;

12. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti offerti verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione

al capitale della società;

13. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno direttamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta;

14. Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà del Comune di Taranto e degli Enti pubblici soci qualora il trasferimento avvenga tra gli enti Pubblici stessi;

15. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della società è subordinata dall'accertamento, da parte dell'organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità della maggioranza delle azioni di cui al 5° comma dell'art. 5 del presente Statuto.

16. In caso di morte di un Socio, nelle azioni già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3 del codice civile, subentrano i suoi eredi o legatari. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

17. Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del codice civile. Non spetta il diritto di recesso al Socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni avente ad oggetto:

- La proroga del termine;
- L'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

La dichiarazione di recesso è efficace dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della Sede Legale della Società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente Statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia esercitato il diritto di

prelazione.

#### **Art. 6 - Azioni**

Le azioni sono nominative;

L'azione è indivisibile e dà diritto a un voto per i possessori delle azioni dei gruppi A e B;

La qualità di azionista costituisce adesione all'atto costitutivo, allo Statuto ed alle deliberazioni assunte in conformità della legge e degli atti sociali, comportando altresì l'assunzione dell'obbligo specifico di astenersi da qualsiasi attività che possa danneggiare la Società anche ed in relazione alla sua immagine ed influenza, o che favorisca dissidi tra i soci.

#### **Art. 7 . Obbligazioni**

1. La società può emettere obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 8 - Attribuzioni**

All'Assemblea ordinaria oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 2364 del Codice Civile, sono riservate le deliberazioni attinenti gli atti di indirizzo da indicare



all'Organo Amministrativo in ordine alle strategie di sviluppo e di programmazione generale della società.

#### **Art. 9 - Convocazioni**

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'Atto costitutivo, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di indizione, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione potrà avvenire con pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza ovvero mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea.

3. Sono comunque valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale

ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, anche entro un termine maggiore purché in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio;

5. L'Assemblea straordinaria è indetta per le deliberazioni:

Sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

Sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri del o dei liquidatori;

Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **Art. 10 - Interventi**

1. All'Assemblea possono partecipare tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato nello stesso termine le azioni presso la sede sociale o presso le aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione mentre hanno diritto di voto solo i possessori delle azioni del

gruppo "A" e "B";

2. ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. La rappresentanza non può essere trasferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito. E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o per posta elettronica certificata;

3. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (cd. videoconferenza). in tal caso deve essere assicurata:

a. L'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento;

4. La possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;

c. La contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

5. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di dieci soci, e le deleghe sono valide solo per la specifica adunanza.

#### **Art. 11 - Presidenza**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico;

2. in mancanza, la Presidenza è affidata al Vice Presidente o, in assenza anche di questi, ad altra persona scelta dalla maggioranza degli intervenuti;

3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, o da un notaio nelle assemblee straordinarie;

4. Il Presidente ha pieni poteri per constatare che l'Assemblea sia legittimamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione o per stabilire le modalità di votazione. Una volta proclamata, la validità della costituzione non potrà essere inficiata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti;

6. I processi verbali vengono trascritti nell'apposito libro e firmati dai Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dall'Organo Amministrativo o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### **Art.12 - Svolgimento delle adunanze**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con

l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

3. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà dell'intero capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione;

4. in ogni evenienza, le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese o, se nessun socio vi si oppone, per acclamazione. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

#### **Art. 13 - Conflitto di interessi**

1. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

2. In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione - qualora possa arrecare danno alla Società - è impugnabile a norma dell'art. 2377 C.C. se,

senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

3. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

#### **TITOLO IV**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

###### **Art 14 - Composizione**

1. Fino all'ingresso di Soci privati, di cui alle azioni di tipo "B", la Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, anche non soci, eletti dall'Assemblea su designazione del Sindaco del Comune di Taranto.

2. Successivamente, quando il capitale sociale sarà distribuito tra i soggetti previsti dall'art. 5, il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da tre membri compreso il Presidente, anche non Soci, eletti a maggioranza tra gli azionisti di Gruppo "A" e "B". La maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione sarà di nomina dei Soci di tipo "A". Nei caso di Consiglio di Amministrazione a tre componenti, ai Soci di tipo "A" spetta la nomina di due

Consiglieri. Il Presidente sarà comunque nominato dall'Assemblea tra i rappresentanti designati dal Sindaco.

3. In ogni caso i soggetti che compongono il Consiglio di Amministrazione devono possedere i necessari requisiti di professionalità e di competenza, in relazione ai compiti da svolgere.

#### **Art. 15 - Nomina**

1. La nomina degli Amministratori, compreso il Presidente, spetta all'Assemblea, che ne determina il compenso. Essi durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Si rinvia a quanto previsto dalla legge 135/2012, art. 4 comma 4.

2. In tema di ineleggibilità e decadenza vale la disciplina dell'art. 2382 C.C.

3. Fino all'ingresso di Soci privati di cui alle azioni di tipo "B", il Sindaco può designare intuitu personae gli Amministratori della Società, anche tra i soggetti non soci ed esterni all'Ente comunale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità di cui al precedente art. 14, comma 3.

#### **Art. 16 - Vice Presidente**

1. L'Assemblea nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di vacanza del posto, di temporanea assenza

o di impedimento. Qualora sia assente o impedito il Vice Presidente, nonché per vacanza del posto, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 17 - Sostituzioni**

1. La sostituzione di uno o più Amministratori cessati anticipatamente dalla carica per qualsiasi causa, ha luogo secondo i disposti dell'art. 2386 c.c.

2. Ogni sostituzione ha effetto immediato.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che sostituiscono i consiglieri anzitempo cessati dal mandato restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

#### **Art. 18 - Amministratore delegato**

All'ingresso dei soci di tipo "B" nella compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato cui vengono delegate le attribuzioni del Consiglio, escluse quelle non delegabili per legge. I relativi compensi saranno stabiliti all'atto della nomina o dell'assemblea ai sensi dell'art. 2389 c.c.

Le funzioni di Amministratore Delegato sono attribuite ai sensi dell'art. 4 comma 4, Legge 135/2012, finché in vigore.

#### **Art. 19 - Funzionamento**



1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e necessario oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due amministratori o dai sindaci.
2. La convocazione è fatto di norma con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica certificata, da inoltrarsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o fuori un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere o da un terzo designato da chi presiede l'adunanza.
4. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro o firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.
5. È consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici, per tenere le riunioni in videoconferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà

essere dato atto nei relativi verbali:

- Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- Che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;

- Che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Gli avvisi per intervenire alle sedute sono inoltrati anche ai Sindaci effettivi.

7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la seduta.

8. Il Consiglio si reputa validamente convocato, anche senza le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi.

#### **Art. 20 - Conflitto di interessi**

1. L'Amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, e deve astenersi dal

partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla Società dal compimento dell'operazione. La deliberazione del Consiglio, qualora possa recare danno alla Società, può, entro novanta giorni dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

#### **Art. 21 - Attribuzioni**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società; e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea.

2. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c., il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad altri suoi membri.

#### **Art. 22 - Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione

All'Amministratore Unico o, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori e Procuratori Speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferita sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. A lui è affidata la Direzione dell'Azienda.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso ovvero, a tempo determinato, individuandolo tra i Dirigenti in carica all'interno dell'Azienda.

Il Direttore dell'Azienda è nominato con incarico di durata massima triennale; tale incarico è rinnovabile con motivato

provvedimento formale. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore è regolato dai contratti di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Il compiti del Direttore Generale saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in apposita seduta.

La cessazione dell'incarico del Direttore prima della scadenza naturale può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di vacanza nel posto o di temporanea assenza o impedimento del Presidente la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente. Qualora sia assente o impedito, anche per vacanza del posto, quest'ultimo, la firma e la rappresentanza sociale sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 23 - Comitato Esecutivo**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del Codice Civile ed eventuali altre norme inderogabili. Il Comitato Esecutivo è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni

trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

2. A uno o più membri dell'Organo Amministrativo possono essere delegate, in tutto o in parte, in via esclusiva:

- Le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla Società percepiscano redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'IVA nonché quelle di sostituto d'imposta.

- Le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali dei dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entri in a contatto con la Società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni.

- Le funzioni inerenti l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche, e in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, e così: adottando le misure di prevenzione e di protezione individuale nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Le funzioni inerenti la cura e la vigilanza del rispetto da parte della Società di ogni normativa relativa alla gestione del rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione

degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

- A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di eseguire i dovuti adempimenti e di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le autorità e gli uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) eppure, nelle stesse materie, con l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

## **TITOLO V**

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 24 - Composizione e durata**

1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti.
2. L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio, i due componenti effettivi, i due supplenti e ne determina i rispettivi compensi.
3. Il Comune di Taranto ha diritto a designare un numero di Sindaci proporzionale (con arrotondamento complessivo per eccesso) al numero delle azioni possedute, fra cui il



Presidente. Nel caso in cui il Comune di Taranto non dovesse provvedere nei termini previsti dalla legge per la nomina in tutto o in parte dei propri sindaci, alla loro nomina provvederà l'Assemblea.

4. I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati componenti del Collegio, e se nominati decadono, i consiglieri ed i dipendenti del Comune di Taranto, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenze previste dall'art. 2399 c.c., nonché coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata la società od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabilito rapporti commerciali con la società e coloro che hanno liti pendenti con la stessa.

5. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostruito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e

delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 12 del presente statuto, Delle riunioni deve redigersi processo verbale degli interventi e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

#### **Art. 25 - Attribuzioni**

Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) esprime parere obbligatorio sulle compatibilità economico-finanziarie, sulla congruità ed attendibilità del Piano programma sul bilancio pluriennale e sul bilancio preventivo annuale, entro 20 giorni dall'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sulla corretta gestione patrimoniale, economica-finanziaria e sul rispetto delle norme fiscali; a tali fini ha diritto di accesso agli atti e alle scritture della società; ha altresì diritto di avvalersi di un ufficio e delle attrezzature strumentali della società;
- d) può richiedere al Consiglio di Amministrazione, al Presidente notizie sulle operazioni aziendali o su determinati

affari, che devono essere fornite sollecitamente;

e) riscontra la validità e la correttezza dei controlli economici di gestione;

f) redige relazione sul bilancio di esercizio della società, entro 30 giorni dall'adozione da parte del Consiglio di amministrazione, con l'attestazione della corrispondenza dei valori indicati con quelli risultanti dagli atti e dalle scritture della società, con le valutazioni sull'attività condotta e con le proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

## **TITOLO VI**

### **CONTROLLO CONTABILE**

#### **Art. 26 - Attività, incarico e durata**

Il Controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione ai sensi dell'art. 2406/bis codice civile, il controllo contabile potrà essere esercitato dal Collegio Sindacale con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci. Il Controllo dell'attività contabile a norma dell'art. 2409/ter c.c. si esplicano attraverso:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture

contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale, o nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, nel caso di controllo demandato a questo organo.

L'assemblea, nel nominare il revisore, sulla scorta delle indicazioni ricevute dal socio Comune di Taranto deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina del nuovo revisore.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del

bilancio del loro ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

## **TITOLO VII**

### **GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

#### **Art. 27 - Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini di cui all'art. 9, comma 4, del presente Statuto.

#### **Art. 28 - Utili**

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

#### **Art. 29 - Piano programma**

Il piano programma è deliberato dall'Organo Amministrativo.

Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro:

- a. Le linee di sviluppo prioritario;
- b. Il programma degli investimenti e le relative modalità di investimento;
- c. Le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
- d. I modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.

Il piano programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.

#### **Art. 30 - Bilancio pluriennale**

Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano di programma.

Esso è articolato per servizi, ove esistano, per programmi e per progetti.

Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per l'esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti ai prevedibili tassi di inflazione.

#### **TITOLO VIII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 31 - Scioglimento e liquidazione**

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

### **TITOLO IX**

#### **CONTROVERSIE**

### **Art. 32 - Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società ovvero controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti dalla società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Taranto, il quale dovrà provvedere alla nomina entro giorni sessanta dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nell'ipotesi di controversie promosse ad amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti dalla società la presente clausola ha valore vincolante per costoro a

seguito dell'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e la decisione dovrà essere assunta in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni del collegio arbitrale. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e seg. del D, Lgs. 17.01.2003 n. 5 in quanto compatibili.

La modifica e la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 33 - Disciplina transitoria**

1. La società AMIU s.p.a. mantiene la gestione dei servizi, la



disponibilità dei beni, i rapporti con il personale ed in genere i rapporti giuridici attualmente in corso, fatti salvi quelli che saranno formalmente destinati, con provvedimento di trasformazione.

**Art. 34-Rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Taranto, 16 dicembre 2014

**Il sottoscritto Federico Cangialosi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 Dpr 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.**

**Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Taranto autorizzazione Intendenza di Finanza – Taranto n. 4570/87 del 21.02.1987.**